



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO - 3[^]DIVISIONE

Tel. 06.4986.2324/2412 - Fax 06.4986.2409

Viale dell' Università, 4 - 00185 ROMA

M_D GCIV

4/3

Prot.nr. 0011932

del 14-02-2006

PARTENZA

Roma,



ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Disciplina attività extra-istituzionali

INDICE:

§1.- Premessa

§2.- Attività assolutamente incompatibili con lo *status* di pubblico dipendente a tempo pieno

§3.- Attività compatibili con lo *status* di pubblico dipendente per le quali è richiesta la sola comunicazione

§4.- Attività compatibili con lo *status* di pubblico dipendente soggette al regime di autorizzazione

§5.- Attività extra-istituzionali e part-time

§6.- Procedura

§7.- Sanzioni

§8.- Normativa di riferimento

§1.- Premessa.

Tra i doveri del pubblico dipendente è compreso il dovere di esclusività, sancito dall'art. 98 della Costituzione, secondo cui "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*". Il dovere di esclusività, sia esso configurato quale dovere autonomo o quale peculiare aspetto del dovere di fedeltà o di diligenza, è espressione del più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Attualmente la materia delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività o altri incarichi pubblici è regolata con legge e, nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi. La normativa generale è fissata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che, nel riformulare l'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, ha lasciata inalterata la disciplina prevista dagli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/1957, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, quella di cui all'art. 6, com. 2, del d.p.c.m. del 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, comm. 57 e ss., della l. n. 662/1996.

Ferma restando l'esclusione del personale in regime di diritto pubblico, l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 prevede un regime generale delle incompatibilità, fondato sul T.U. n. 3/1957, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, ed un regime speciale, applicabile al personale espressamente richiamato nel comma 1° dell'indicata norma.

Dal combinato disposto delle disposizioni vigenti in materia, è possibile trarre i seguenti principi:

- ❖ il pubblico dipendente ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
- ❖ le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
- ❖ il pubblico dipendente è tenuto a chiedere l'autorizzazione, in via preventiva, all'Amministrazione di appartenenza; l'autorizzazione deve essere rilasciata prima dell'inizio dell'espletamento dell'incarico;
- ❖ il dipendente può essere autorizzato a svolgere attività extra-istituzionali, saltuarie ed occasionali, espletate al di fuori dell'orario di lavoro, purché non si configurino situazioni di incompatibilità, di fatto o di diritto, o situazioni di conflitto di interesse, tali da pregiudicare gli interessi ed il buon andamento dell'Amministrazione.

Dalla normativa in vigore deriva, quindi, che il "dovere di esclusività" previsto per i pubblici dipendenti non si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa. Al dipendente pubblico, infatti, può essere consentito, a determinate condizioni e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, svolgere determinate attività lavorative non incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. A tal proposito, è possibile distinguere le attività extra-istituzionali in tre categorie :

1. *attività assolutamente incompatibili con lo status di pubblico impiegato;*
2. *attività compatibili con lo status di pubblico impiegato, per le quali è richiesta la sola comunicazione;*
3. *attività compatibili con lo status di pubblico impiegato, soggette al regime autorizzatorio.*

§2.- Attività assolutamente incompatibili con lo status di pubblico dipendente a tempo pieno.

Il principio generale del dovere di "esclusività", sancito dal T.U. n.3 del 1957, implica che tutte le energie dei dipendenti pubblici devono essere riservate all'espletamento dei compiti loro affidati dall'Amministrazione e non deve essere consentito agli stessi né creare possibili centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito che si sostanzino nello svolgimento di un'attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, né svolgere attività che ne possano diminuire il prestigio e l'indipendenza ovvero che possano turbare la regolarità del servizio.

L'incompatibilità può distinguersi in una incompatibilità di diritto, qualora sia la stessa legge a ritenere incompatibile con l'impiego pubblico l'espletamento di taluni incarichi, ed in una incompatibilità di fatto, configurantesi con riferimento ad incarichi astrattamente autorizzabili, ma in concreto incompatibili in relazione alla situazione contingente.

Secondo quanto disposto dall'art. 60 del T.U. n. 3/1957, norma espressamente richiamata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente". Da tale disposizione, in combinato disposto con gli articoli successivi del medesimo testo normativo, risulta, dunque, che le

attività extra-istituzionali non consentite al pubblico dipendente con prestazione lavorativa a tempo pieno sono le seguenti:

- ❖ L'esercizio di attività commerciali ed industriali. Tra queste rientrano anche le attività di artigiano, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo. Può, tuttavia, essere autorizzata la partecipazione in società agricole a conduzione familiare, a condizione che l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Non sono incompatibili le attività saltuarie, sporadicamente ed occasionalmente esercitate, come nel caso del dipendente che si limiti a prestare un modesto e saltuario aiuto al coniuge o a parenti nell'esercizio di un'attività che, astrattamente considerata, rientrerebbe nella specie dei divieti indicati nell'art. 60 del T.U. n. 3/1957, venendo, in tal caso, meno i requisiti di abitualità, continuità e professionalità inconciliabili con il rapporto di pubblico impiego;
- ❖ l'esercizio di professioni;
- ❖ l'assunzione di impieghi alle dipendenze di enti pubblici e privati;
- ❖ l'incarico di consulente tecnico del giudice. La prestazione del consulente tecnico, nominato dal giudice tra i professionisti iscritti negli appositi albi, integra infatti un servizio espletato nell'esercizio abituale del lavoro autonomo e, come tale, è incompatibile con il rapporto di pubblico impiego. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico non iscritto nel registro dei consulenti, spetterà all'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, competente a rilasciare l'autorizzazione, valutare se l'attività richiesta rientri tra quelle vietate o possa invece essere autorizzata;
- ❖ l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro. La partecipazione in qualità di semplice socio è invece consentita nelle società di capitali e, nella società in accomandita semplice, per la sola categoria dei soci accomandanti, purché non comporti l'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque di tipo gestionale, né, nella qualità di socio d'opera, la prestazione di un'attività lavorativa che oltrepassi i limiti della saltuarietà ed occasionalità;
- ❖ l'assunzione di cariche nell'ambito di società a totale partecipazione pubblica, quando dalla legge o dallo statuto risulta che le società hanno fini di lucro e non perseguono esclusivamente finalità pubbliche;
- ❖ l'incarico di revisore contabile. L'incompatibilità non ricorre nei casi in cui l'incarico sia svolto nei confronti di istituzioni pubbliche, enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica che non perseguano fini di lucro, ma, in tale caso, occorrerà la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- ❖ l'incarico di curatore fallimentare;
- ❖ l'attività di amministratore di condominio. Tale attività è consentita, previa autorizzazione, quando l'attività abbia ad oggetto la cura dei propri interessi;
- ❖ le attività o le prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio

§3.- Attività compatibili con lo status di pubblico dipendente per le quali è richiesta la sola comunicazione.

La regola della incompatibilità non sempre è affermata in modo rigido in quanto, in talune situazioni, è la stessa legge a consentire al pubblico dipendente professionista l'esercizio di attività professionali in favore di privati e ciò in considerazione di particolari esigenze o di specifiche situazioni, nelle quali non vi è incompatibilità con l'impiego pubblico ovvero perché è il medesimo legislatore a ritenere l'esercizio di attività professionali di tipo privatistico necessario ad integrare ed arricchire la preparazione professionale del dipendente. In altre circostanze, inoltre, viene riconosciuta la possibilità di instaurare con il professionista un rapporto non a tempo pieno, ma a tempo definito che, per sua natura non comporta l'esclusività delle prestazioni a favore della pubblica amministrazione (cfr. §5). Il sistema, dunque, prevede numerose eccezioni con riguardo a taluni soggetti (prof universitari, docenti di scuola, medici, ecc.) ovvero con riguardo all'oggetto di taluni incarichi (privi di compenso o comunque consentiti, nonostante il compenso), sul presupposto della generale irrilevanza, ai fini dell'incompatibilità e salvo eccezioni, degli incarichi non retribuiti o con riguardo al part-time. Occorre distinguere, tuttavia, attività extra-istituzionali per le quali è richiesta la sola comunicazione ed attività extra-istituzionali soggette al regime autorizzatorio.

Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni - per espresso disposto normativo (art. 53, com. 6, d.lgs. 165/2001) - le attività consistenti in:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari (la circolare n. 10/98 del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata il 16/12/1998, precisa che per distinguere fra tale partecipazione, esclusa dalla disciplina delle autorizzazioni, e le attività didattiche e di docenza, che sono invece assoggettate a tale disciplina, può essere adottato quale criterio distintivo la prevalenza dell'aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito dell'evento pubblico a cui il dipendente partecipa rispetto a quello didattico e formativo; risulta determinante, quindi, lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere);
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

L'elenco di cui sopra non è tassativo e può essere integrato da altre attività, il cui svolgimento non contrasta con la *ratio* che è alla base del principio di esclusività. Si possono ricomprendere, dunque, tra le attività liberamente esercitabili, con l'unico onere della comunicazione all'amministrazione:

- attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- svolgimento di incarico di Commissario *ad acta* su disposizione del Giudice Amministrativo;
- assolvimento di un ufficio pubblico, quale ad esempio giudice popolare o membro di seggi elettorali;
- esercizio di attività sportive o artistiche, purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;
- attività che comunque costituiscano manifestazione dei diritti di libertà del singolo, purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;
- tirocinio e praticantato per il conseguimento del titolo di avvocato o di dottore commercialista, nonché altre attività propedeutiche all'iscrizione in albi professionali, a condizione che lo svolgimento delle stesse sia effettuato a titolo gratuito al di fuori dell'orario di lavoro e che il dipendente-tirocinante si impegni ad astenersi dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali che gli competono.

È, altresì, consentita l'iscrizione ad albi professionali, purché i rispettivi Ordini abbiano previsto che la semplice iscrizione non comporti lo svolgimento della libera professione.

L'esercizio delle indicate attività è consentito previa "comunicazione" dell'espletamento delle stesse all'amministrazione di appartenenza. Tale comunicazione può consistere in una sintetica nota informativa presentata dal dipendente interessato all'ufficio di appartenenza.

Si precisa, infine, che, qualora le indicate attività si concretizzino nell'espletamento di più incarichi nel corso dell'anno (come avviene, ad esempio, nel caso di pubblicazione di articoli), la comunicazione può essere effettuata una volta soltanto all'inizio dell'anno, con l'indicazione degli elementi informativi richiesti, da produrre anche in via presuntiva, avuto comunque riguardo alle esigenze dell'Amministrazione di appartenenza di acquisire tutte le informazioni relative all'incarico che si intende espletare, al fine di consentire all'amministrazione medesima la valutazione circa la saltuarietà, compatibilità e non pregiudizialità dell'attività in oggetto.

§4.- Attività compatibili con lo *status* di pubblico dipendente soggette al regime di autorizzazione.

Fatte salve le attività indicate nel paragrafo precedente, i dipendenti pubblici, tenuti al rispetto del dovere di esclusività, non possono accettare incarichi retribuiti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e soggetti privati senza autorizzazione dell'Amministrazione cui appartengono.

Per incarico retribuito, soggetto alla disciplina delle autorizzazioni, si intende ogni incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, per il quale è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Rappresentando lo svolgimento di attività extra-istituzionali un'eccezione al principio di esclusività, il potere delle amministrazioni di autorizzazione allo svolgimento di attività estranee ai doveri d'ufficio deve essere esercitato secondo criteri oggettivi ed idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra-istituzionale con il rapporto di impiego pubblico; tale compatibilità va valutata in considerazione della natura dell'attività da autorizzare, delle sue modalità di svolgimento e dell'impegno richiesto. Ne deriva che non è possibile stabilire, in via preventiva e tassativa, quali siano le attività extra-istituzionali autorizzabili, e quindi esercitabili, perché non incompatibili con il rapporto di pubblico impiego. Occorre precisare, altresì, che non esiste alcuna pretesa legittima del dipendente allo svolgimento dell'attività prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio, dal quale ultimo soltanto deriva il diritto all'esercizio dell'attività autorizzata. Ciò è confermato proprio dal disposto normativo (art. 53, com. 10, d.lgs 165/2001), secondo cui, decorso il termine di provvedere sulla richiesta del dipendente, l'autorizzazione si intende negata e, conseguentemente, lo stesso non potrà svolgere l'attività oggetto della richiesta.

I **criteri oggettivi e predeterminati**, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di fatto che di diritto, nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ed in base ai quali, nell'ambito del Ministero Difesa, viene rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali sono i seguenti:

- ❖ **Assenza di conflitto d'interesse** – Le attività extra-istituzionali autorizzate non potranno svolgersi in conflitto con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione medesima. In particolare, fatte salve le diverse fattispecie previste da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, non potranno essere esercitate:
 - a) attività presso imprese, anche individuali, fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatrici di appalti di lavori o che abbiano comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione Difesa, ove gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;
 - b) attività professionali autonome svolte in regime di convenzione con il Ministero della Difesa;
 - c) attività presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche o finanziarie emanati dal Ministero della Difesa, limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilità;
 - d) attività presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa, limitatamente al personale in servizio presso gli uffici/organismi preposti al controllo dei predetti Enti vigilati;
 - e) attività presso studi legali specializzati in diritto penale militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.
- ❖ **Saltuarietà ed occasionalità** – Le attività autorizzate dovranno presentare i caratteri della saltuarietà ed occasionalità. Devono considerarsi tali quelle attività svolte in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e prive dei caratteri della professionalità e della continuità.
- ❖ **Compatibilità** – La compatibilità dell'attività extra-istituzionale da autorizzare con il rapporto di impiego pubblico deve essere valutata in concreto, caso per caso, dal Direttore dell'Ente. Questi, in particolare, dovrà ponderare l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale, nonché la sua compatibilità con quello necessario per l'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio. In altre parole, l'amministrazione dovrà valutare che lo svolgimento dell'attività da autorizzare avvenga al di fuori dell'orario di servizio e che non sia pregiudicata l'integrità psico-fisica del dipendente. Ulteriore indicatore della compatibilità dell'attività extra-istituzionale all'impiego pubblico potrà essere la valutazione, da parte del titolare del potere autorizzatorio, della perdurante e costante dedizione del dipendente al lavoro pubblico.

L'osservanza e l'applicazione degli indicati criteri da parte di tutti gli Enti appartenenti a questa Amministrazione, è estremamente importante per assicurare un'uniformità di trattamento dei dipendenti, nel pieno rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

§5.- Attività extra-istituzionali e part-time.

Secondo il disposto dell'art. 65, com. 1, del T.U. n. 3/1957, "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali". Stesso principio vale con riferimento all'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati datori di lavoro; l'art. 60 dell'indicato T.U. sancisce, infatti, che "l'impiegato non può assumere ... impieghi alle dipendenze di privati".

Posto, dunque, un generale principio di incompatibilità dell'impiego pubblico con altri rapporti di lavoro, pubblici o privati, una svolta in tema di incompatibilità si è avuta con le disposizioni in tema di part-time nel pubblico impiego, espressamente richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001: il D.P.C.M. del 17 marzo 1989 n. 117 e la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche.

Pian piano, uno dei principi fondamentali del rapporto di pubblico impiego, quello dell'esclusività della prestazione, è stato scardinato ed è stata conseguentemente riconosciuta la possibilità di instaurare rapporti di lavoro, non a tempo pieno, ma a tempo parziale.

La disciplina del part-time, applicabile ai dipendenti con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è contemplata nelle su indicate disposizioni normative, nonché nella circolare di questa Direzione Generale C-4-68539 del 17 luglio 2001, cui si rinvia.

Un particolare regime di incompatibilità valevole anche per i dipendenti pubblici con prestazione lavorativa non superiore al 50% è stato introdotto dalla legge 339/2003 recante "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato", cui si rinvia.

§6.- Procedura

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali è improntata ai criteri di semplificazione e di decentramento.

La competenza al rilascio del provvedimento formale, nonché alla ricezione della comunicazione prevista per le attività non soggette al regime autorizzatorio, è attribuita, infatti, al Direttore dell'Ente di appartenenza del dipendente interessato. Questi, nell'ambito dell'autonomia di gestione delle risorse umane riconosciutagli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, valuterà l'opportunità di autorizzare lo svolgimento di attività extra-istituzionali.

Acquisito il parere del dirigente dell'unità organizzativa di livello dirigenziale in cui il dipendente richiedente l'autorizzazione presta la propria attività lavorativa ed accertato il rispetto dei criteri sopra indicati – il Titolare dell'Ente dovrà rilasciare l'autorizzazione, secondo il disposto di cui all'art. 53, com. 10, del d.lgs. 165/2001, nel termine di 30 giorni.

Il dipendente, al fine dell'accoglimento della propria richiesta di autorizzazione, dovrà fornire al titolare del potere autorizzatorio la documentazione utile per consentire a quest'ultimo una valutazione circa l'opportunità di emanazione del formale provvedimento di autorizzazione.

L'Amministrazione che concede l'autorizzazione o conferisce l'incarico è tenuta, ai sensi dell'art. 53, comm. 12, 13 e 14, d.lgs. 165/2001, a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati, l'oggetto dell'incarico, le ragioni del conferimento, il compenso, i criteri di scelta dei dipendenti interessati. Quanto alla procedura da seguire, si rinvia alla circolare di questa Direzione Generale del 3 maggio 2005, n. 29025.

La richiesta di autorizzazione può provenire direttamente dal dipendente interessato o da soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi informativi:

- generalità dell'interessato
- tipo di incarico
- il soggetto, pubblico o privato, per conto del quale si intende svolgere l'attività extra-istituzionale
- la durata dell'impegno
- il luogo e le modalità di svolgimento dell'incarico
- l'eventuale compenso previsto, anche se presunto
- il titolo utilizzato per giustificare l'assenza dal servizio.

Il provvedimento formale di autorizzazione, sia esso di contenuto positivo o negativo, dovrà essere comunque motivato, dovrà, cioè, indicare gli elementi di diritto e le ragioni di fatto che hanno giustificato l'adozione dello stesso e del suo specifico contenuto.

§7.- Sanzioni

Quanto alle sanzioni irrogabili, si richiamano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, in base al quale sono previste specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle norme che regolano la materia in questione. In particolare, in caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione, salva le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

L'Amministrazione può, inoltre, disporre controlli a campione per verificare il rispetto delle disposizioni di cui trattasi, nonché attuare controlli mirati su particolari situazioni.

§8.- Normativa di riferimento

- **Articolo 53 del T.U. 165/2001 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi** (Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del decreto legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del d.lgs n.80 del 1998 nonché dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998):

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon

andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

- **Art. 60 del T.U. n. 3/1957 - Casi di incompatibilità:** L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

- **Art. 62 del T.U. n. 3/1957 - Partecipazione all'amministrazione di enti e società:** Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

- **Art. 63 del T.U. n. 3/1957 - Provvedimenti per casi di incompatibilità:**
 - 1.- L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
 - 2.- La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
 - 3.- Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
 - 4.- La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

- **Art. 64 del T.U. n. 3/1957 - Denuncia dei casi di incompatibilità:** Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

- **Art. 65 del T.U. n. 3/1957 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici:** 1.- Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2.- I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
3.- L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.

- **Art. 6, com. 2, d.p.c.m. n. 117/1989 - Lavoro straordinario-Incompatibilità:** 1.- Il personale con rapporto a tempo parziale ... 2.- Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

- **Art. 1, comm. 56 e ss., della l. n. 662/1996:** ... 56.- Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56 bis.- Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
57.- Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58.- La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercettare con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
58 bis.- Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti

degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

58 ter.- Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

59.- I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, espresse inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60.- Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61.- La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62.- Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63.- Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64.- Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65.- I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.

Legge 25 novembre 2003, n. 339 recante "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato".

Circolari:

- ❖ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - circolare 16 dicembre 1998, n. 10/98.
- ❖ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - circolare 18 luglio 1997, n. 6/1997.
- ❖ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - circolare 19 febbraio 1997, n. 3/1997.
- ❖ Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - circolare del 17 luglio 2001, n. C-4-68539.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi)

Lucidi